

Legge Finanziaria 2008: la commissione centrale si divide in 21 sezioni regionali

di Carmela Lucariello

Pubblicato il 5 gennaio 2008

Il 1 maggio 2008 la Commissione Tributaria Centrale, per effetto della legge finanziaria 2008 (vd. articolo 1 commi da 351 a 354), sarà divisa in 21 sezioni “inquadrate” all’interno delle Commissioni tributarie regionali e presso quelle di secondo grado di Trento e Bolzano. A decorrere dal 1 maggio 2008 il numero delle sezioni della Commissione tributaria Centrale sarà ridotto a 21; le predette sezioni avranno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano.

Con la finanziaria 2008 i processi pendenti **(1)** sono assegnati alle singole sezioni centrali istituite presso le Commissioni regionali, in relazione alla circoscrizione in cui aveva sede la commissione che aveva emesso la decisione impugnata in Commissione Tributaria Centrale. Restano fuori da siffatta attribuzione solo le liti per le quali è già stato depositato il dispositivo. Il deposito del dispositivo determina, quindi, l’esaurimento del potere di giudicare della Commissione tributaria Centrale; il deposito del dispositivo fa venir meno la pendenza del giudizio in Centrale (Sent. n. 4986 del 15 dicembre 1995 dep. il 29 maggio 1996 della Corte Cass. Sez. I civ).

Per la composizione delle citate 21 sezioni regionali la Finanziaria 2008 prevede che sono applicati a tali sezioni, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle Commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008.

Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato a una sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.

I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale anche in soprannumero su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

entro il 31 gennaio 2008 sono assegnati a una delle predette sezioni “regionalizzate”. Il personale della CTC può essere assegnato su domanda da presentare al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, in soprannumero alle sezioni regionalizzate.

E’ previsto, quindi, per i giudici e per il personale di segreteria di presentare entro il 31 gennaio 2008 una richiesta di essere incardinato presso le future sezioni decentrate dell’attuale CTC, anche se in soprannumero.

A decorrere dal 1 maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della ctc sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del dlgs 545/92 **(2)**, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

Ai Presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della CTC trasferiti di sede non spetta il trattamento di missione.

La riforma in questione non comporta limiti o condizionamenti al diritto di difesa delle parti, poiché è consentito loro di esplicitare attività difensiva innanzi alle citate sezioni regionalizzate.

Anche per le predette sezioni vale l’assunto secondo cui il giudice tributario non solo deve “apparire”, ma anche “essere” effettivamente “terzo” ed “imparziale”, in modo tale che l’esercizio della giurisdizione sia svolta in condizioni di assoluta indipendenza.

La scelta operata dalla finanziaria 2008 risponde ad esigenze di razionalità ed economia processuale, poiché la durata del processo non si deve risolvere in un sacrificio sostanziale del contribuente vittorioso o della parte pubblica. I giudici tributari hanno dato, al riguardo, ampia dimostrazione di aver saputo azzerare in pochi anni un immane contenzioso giacente dal 1996 presso le Commissioni Tributarie di primo e secondo 2 grado.

In altri termini, le Commissioni tributarie grazie allo loro fattivà opera hanno acquisito il merito di poter affermare la ragionevole durata del **processo tributario** ed ottenuto il riconoscimento della validità delle pronunce emesse, in considerazione del fatto che soltanto l’1% circa dei giudizi di primo grado approda presso la Corte di Cassazione.

Tale riforma, di natura ordinamentale, si armonizza con l'articolo 25 della Costituzione ("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"), che prevede un principio fondamentale di civiltà giuridica, la cui forza normativa si irradia su tutto il sistema di tutela giurisdizionale. Il principio in questione richiede che a giudicare non sia un giudice speciale creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi. La violazione di tale principio – attesa la sua immediata precettività – può essere ritenuta come l'esempio paradigmatico di quei "vizi di costituzione del giudice" che comportano la nullità insanabile della sentenza impugnata ex art. 158, C.P.C. Sul piano processuale, tale nullità deve essere rilevata d'ufficio nel giudizio in cui si determina. Occorre precisare, a tal riguardo, che l'art. 158, C.P.C. fa salva comunque l'applicazione dell'art. 161 C.P.C. che prevede la conversione delle nullità in motivi d'impugnazione.

Attraverso la previsione del principio della precostituzione per legge del giudice (art. 25 Cost.) da un lato si istituisce una riserva assoluta di legge in materia di competenza del giudice, vietandosi nel contempo che la competenza stessa possa essere determinata da fonti secondarie o da atti non legislativi; dall'altro si prescrive l'individuazione del giudice competente con riferimento alla situazione anteriormente al fatto da giudicare, impedendo che il giudice possa essere individuato ex post. Con il principio del giudice naturale precostituito per legge si assicura, nello stesso tempo, l'imparzialità di chi esercita la funzione giurisdizionale. La ragione dell'affermazione del principio di precostituzione del giudice naturale risiede nella necessità di garantire effettività alla terzietà e all'indipendenza del giudice da condizionamenti, interni ed esterni, tali da poter incidere sulle proprie determinazioni o sul suo libero convincimento.

Note

1) *Le controversie pendenti in centrale per lo riguardano il diritto al rimborso del contribuente (es. indennità concesse per illegittimo licenziamento anteriormente all'entrata in vigore del Tuir; la retroattività della nuova normativa del tuir; agevolazioni tributarie per le iniziative industriali nel Mezzogiorno, rimborso per redditi tassati all'estero; Indennità di trasferimento, di sistemazione e diarie giornaliere - Disciplina ante 1998 - Tassabilità; Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Prima casa; Tassabilità del premio di fedeltà; tassabilità delle somme da alienazione di immobili reinvestite in titoli di Stato negli ultimi sei mesi del de cuius; agevolazioni fiscali previste ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 601 del 1973; legittimità dell'accertamento condotto con metodo induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. c) e d),*

*del D.P.R. n. 600 del 1973, qualora le scritture contabili non siano state sottoposte alle vidimazioni annualmente previste; utili non contabilizzati per le società a ristretta base sociale; contratti di locazione di **immobili** urbani, stipulati da una società, tassabili con l'imposta proporzionale di registro; in tema di Iva la presunzione di cessione posta dall'art. 53, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di fidejussore per la restituzione di somme accordate al debitore principale a titolo di finanziamento - Tassazione proporzionale - Inapplicabilità) dinanzi alla Commissione tributaria centrale (abolita dalla riforma del 1996) continuano ad essere decisi, sulla base del dpr n. 636/72, i giudizi proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.*

La Commissione tributaria centrale, i cui giudici in servizio sono circa 150 con circa 88 addetti o amministrativi, è ancora operante per l'arretrato (vd. articolo 19 della Legge 8 maggio 1998, n. 146).

I ricorsi pendenti ammontavano, alla data del 17/05/2007, a numero 312.944.

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale continuano ad essere decisi, sulla base del dpr n. 636/72, i giudizi proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.

*Per Maurizio Villani , Progetto di Legge di Riforma del **processo tributario** in [www.https://www.commercialistatelematico.com](https://www.commercialistatelematico.com) è giunto il momento di sopprimere definitivamente la Commissione Tributaria Centrale che, nonostante la sua abrogazione, sin dal 1996, non solo è tuttora funzionante ma si prevede un'attività giurisdizionale di altri trent'anni! È un assurdo giuridico che deve essere cancellato, con la trasmissione di tutte le controversie pendenti alle competenti Corti d'Appello tributarie, per una sollecita definizione delle cause in corso da oltre dieci anni.*

2) VD Risoluzione n. 2 del 31 gennaio 2006 in tema di compenso aggiuntivo per i decreti di inammissibilità del ricorso ex art. 27 del decreto legislativo n. 546/92.

Carmela Lucariello

4 Gennaio 2008

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

